

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUCINE - *Provincia di Arezzo*

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI IL TEATRO COMUNALE
DI BUCINE.**

REPERTORIO ATTI COMUNE DI BUCINE N°

L’anno 2019, il giorno del mese di ,alle ore, in Bucine e nell’

Ufficio Segreteria del predetto Comune, avanti a me dott.ssa Ornella Rossi,

Segretario del Comune di Bucine, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell’interesse del Comune, senza assistenza di testimoni, per avervi

le parti, col mio consenso, fatta espressa rinuncia, sono comparsi e si sono costituiti

i Signori :

1) dott.ssa TINOZZI TIZIANA nata ad Arezzo il 29.07.1961, nella sua qualità di

Responsabile del Settore 1 - Affari Generali, Programmazione, Servizi

Scolastici e Culturali, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Bucine

(P.Iva 00231910514), ove domicilia per ragioni d’ ufficio e che rappresenta in forza

degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusto Decreto Sindacale

n. del

2) nato a il e residente a

..... (..) in Via

(c.f.) il quale dichiara di agire in qualità di

..... della, con sede in

..... (..) Via

(P.iva).

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

rogante sono personalmente certo, rinunciando col mio consenso all' assistenza di testimoni; -----

PREMESSO CHE

- l' Amministrazione comunale di Bucine, proprietaria di un immobile situato in Via del Teatro n. 14 - Bucine destinato a Teatro comunale, con deliberazione consiliare n. 12 del 25.03.2003 ha stabilito di affidare in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 113-bis punto 4 del T.U.E.L. la gestione delle attività inerenti al Teatro comunale, intendendo con ciò la gestione del Teatro comunale e l'organizzazione, la programmazione e la gestione tecnica, economica, culturale e legale delle attività del Teatro comunale, autorizzando l'affidamento ad un soggetto esterno e dettando gli specifici obiettivi culturali e criteri tecnici; -----

- il valore stimato della concessione ammonta ad € 54.000,00 annuali, corrispondenti a complessivi € 270.000,00 per un quinquennio; -----

- al solo fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione, il Comune di Bucine erogherà un contributo, nel limite massimo del 49% del valore stimato della concessione corrispondente ad € 26.000,00 annuali pari ad € 130.000,00 per cinque anni; -----

- con deliberazione C.C. n. 6 del 25.03.2019 sono state individuate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti riguardo la forma di affidamento della concessione del servizio di gestione delle attività inerenti il Teatro comunale di Bucine (ex D.L. 179/2012, art. 34 commi 20 e 21), mediante procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di una trattativa negoziata preceduta da manifestazione di interesse (ex articolo 36 c. 2 lettera b di cui al D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), in conformità alle disposizioni della L.R. 27 febbraio 2015. -----

- con determinazione n. del è stato attivato il procedimento

amministrativo relativo alla gara d'appalto per l'affidamento in concessione del

servizio di gestione del Teatro comunale di Bucine per il periodo 01.10.2019 -

30.09.2024, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana

dei Comuni della Valtiberina Toscana (CUC), così come disposto dall' art. 37

comma 4 , D.Lgs n. 50/2016. -----

- la Centrale Unica di Committenza in data ha comunicato il

regolare svolgimento della gara svoltasi il giorno, ed ha trasmesso la

documentazione per procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti di

....., per un importo corrispondente

al'intero periodo di € di cui all'offerta presentata in sede di gara;

- i verbali di gara sono stati approvati e contestualmente si è aggiudicato in via

definitiva l'appalto con determinazione del Funzionario responsabile Settore 1 -

Affari Generali, Programmazione, Servizi Scolastici e Culturali n. del

..... , per l'importo contrattuale di € , per il periodo

01.10.2019 – 30.09.2024, alla, con sede legale in

..... (...) via, P.Iva ed è

stato approvato lo schema del presente contratto, individuando il responsabile

competente alla sua firma nella dott.ssa Tiziana Tinozzi, come sopra generalizzata;

- a carico dell'aggiudicatario ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico –

finanziaria e tecnica professionale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma

valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso: -----

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

1. L' oggetto dell'appalto si concreta nelle funzioni di Concessionario del servizio di gestione delle attività inerenti il Teatro comunale di Bucine. -----

ART. 2 -DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è di durata quinquennale ed avrà efficacia dal 01.10.2019 al 30.09.2024. -----

2. L'Amministrazione comunale procederà, dopo il primo anno di attività , alla verifica del rispetto degli obiettivi culturali indicati in premessa, riservandosi la facoltà di recedere all'esito della verifica. -----

ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, criteri, principi ed obblighi riportati nei seguenti documenti, costituenti per legge parte integrante e sostanziale del presente contratto, che il soggetto affidatario dichiara di ben conoscere e che, firmati dalle parti, per loro concorde comune volontà, restano depositati agli atti della stazione appaltante:

- a) Capitolato Speciale di gara. -----

- b) Offerta tecnica progettuale. -----

- c) Offerta economica. -----

2. Il Concessionario dovrà adeguare la propria conduzione e gestione ai criteri tecnici, agli obiettivi culturali ed agli obblighi descritti specificatamente nel Capitolato Speciale di gara. -----

3. Per l'espletamento dell'attività in oggetto, l'Amministrazione comunale concede al soggetto vincitore la gestione del Teatro comunale provvisto delle dichiarazioni di conformità (ex art. 9 della legge 46 del 5 marzo 1990) degli impianti elettrici e di

tutte le certificazioni occorrenti. -----

4. Alla scadenza della concessione il Teatro dovrà essere riconsegnato in stato di efficienza, salvo il normale degrado d'uso. -----

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata su base di gara, a titolo di contributo corrisposto annualmente dal Comune di Bucine per la gestione del Teatro comunale e la realizzazione del calendario delle attività è pari ad € per complessivi € per il periodo di cinque anni. -----

2. Tale importo , trattandosi di contributo, non è assoggettabile, in base alla vigente normativa, al regime fiscale dell'IVA. -----

3. La quota annuale stabilita dal contratto, previa accettazione scritta del Concessionario, è modificabile in più o in meno per una percentuale variabile tra il 3% ed il 10% in base a proposte e/o verifiche disposte dalle parti.-----

ART. 5 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del contributo comunale previsto dal presente contratto verrà disposto per ogni anno di gestione come segue: -----

- il 25% dell'importo determinato in sede di gara entro il mese di Ottobre a seguito di presentazione del Bilancio preventivo; -----

- il 50% entro il mese di Febbraio successivo; -----

- il 25% entro il mese di Luglio, sulla base dei risultati del conto consuntivo dell'attività svolta. -----

ART. 6 – AMMONTARE DELLE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale di gara (Art. 13). -----

ART: 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Non è permesso cedere o dare in subappalto l'esecuzione in tutto o in parte del presente contratto. -----

2. L'inosservanza di tale divieto comporterà la possibilità per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto *ipso facto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali e/o maggiori danni. -----

ART. 8 - OBBLIGHI DI NATURA ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. In relazione al programma di attività gestita direttamente dal Concessionario, di cui all'art. 4 lettera A) del Capitolato speciale di gara, entro il mese di Marzo di ogni anno, dovrà essere prodotto un preventivo economico e finanziario nel limite del budget annuale previsto. -----

2. Entro il 30 Settembre di ogni anno, inoltre, il Concessionario dovrà presentare al Comune il consuntivo economico relativo alla stagione precedente, relazionando sul grado di raggiungimento degli obiettivi del programma di attività e corredandolo di ogni elemento utile alla sua valutazione.-----

3. Ai fini di disporre delle più ampie risorse di carattere economico finanziario per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa ed allo scopo di coinvolgere nel progetto ampi settori del tessuto economico e della società civile della zona, il Concessionario si potrà attivare al fine di individuare ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati a contribuire al finanziamento dell'attività del Teatro comunale di Bucine.-----

4. Per ogni stagione teatrale, le tariffe di ingresso praticate dovranno essere stabilite in accordo con l'Amministrazione comunale, che ne verificherà la congruenza e le approverà con apposita deliberazione. -----

5. Nei casi in cui, in base alla presente Convenzione, venga concesso per periodi di

	breve durata a terzi, l'uso del Teatro a titolo oneroso per lo svolgimento di attività	
	culturali e ricreative diverse da quelle descritte all'Art. 4 del Capitolato speciale di	
	gara, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo,	
	l'importo da assoggettare ad Iva, così come stabilito dalla Delibera di G.M. n. 36 del	
	17.032004. In tali circostanze, in aggiunta all'importo da riconoscere al Comune,	
	l'utilizzatore dovrà corrispondere al Concessionario il corrispettivo per particolari	
	prestazioni richieste (ivi comprese quelle relative all'illuminazione, riscaldamento,	
	pulizia e sorveglianza del teatro), nella misura che verrà stabilita e resa pubblica	
	annualmente dal Concessionario stesso in accordo con l'Amministrazione	
	comunale. -----	
	6. Il pagamento al Comune del corrispettivo dovutogli potrà essere effettuato anche	
	annualmente sulla base dei dati riportati negli allegati al consuntivo economico,	
	presentato dal Concessionario ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.---	
	7. L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun caso essere	
	giustificata dal Concessionario come compensativa di eventuali contributi che il	
	Comune dovesse erogare al Concessionario medesimo per l'espletamento di	
	particolari attività socio-culturali svolte nell'ambito dell'attività teatrale.-----	
	8. Saranno invece di esclusiva competenza del Concessionario i proventi che questo	
	introiterà dagli utenti per la fruizione delle iniziative e delle attività teatrali dallo	
	stesso organizzate e per le prestazioni dallo stesso fornite. -----	
	9. In ordine alle predette attività ed introiti rimane di esclusiva responsabilità del	
	Concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto	
	adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.	
	ART. 9 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE	
	1. Al Comune è riservato l'uso del Teatro al fine di svolgere proprie attività	

istituzionali per un numero massimo di 20 giornate annuali, compatibilmente con le attività già programmate e con congruo preavviso. -----

2. In caso di richiesta superiore alle 20 giornate, il Comune corrisponderà al Concessionario le tariffe d'uso di cui al precedente Art. 8 punto 5) del presente contratto. -----

ART. 10 - OBBLIGHI INERENTI LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE

1. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale di gara (Art. 6). -----

ART. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario sarà tenuto ad acquisire la prescritta licenza per l'esercizio di pubblico spettacolo. -----

2. Il Concessionario a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, è obbligato a prestare apposita garanzia

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero in data rilasciata da sede di per l'importo assicurato di € pari al 10,00%

dell'importo contrattuale. -----

3. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione del servizio affidato, spetta alla Stazione appaltante – mediante proprio provvedimento - il diritto di eseguire d'ufficio il servizio, totalmente o parzialmente, ricorrendo all'affidamento dello stesso a terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante. -----

4. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del

Concessionario per il fatto che ha determinato l'inadempienza. -----

5. Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta della stessa.-----

6. Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. -----

7. – Il Concessionario, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. c del D.Lgs 50/2016 è tenuto a garantire un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali che l'Amministrazione quantifica in un minimo di euro 1.500.000,00.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di Responsabilità Civile per danni di cui al presente articolo, con polizza n. emessa da Agenzia di in data, per tutta la durata del contratto, per un massimale di euro 1.500.000,00 per ogni sinistro.-----

ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO

Il Comune avrà la facoltà di ispezionare i locali del Teatro o fare accertamenti con personale proprio o incaricato in qualsiasi momento, senza dare comunicazione alcuna al Concessionario -----

ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. - L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. -----

2. - L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. -----

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010: a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; b) le parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA; c) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente. -----

ART. 15 – CONTROVERSIE

1.- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Arezzo; è esclusa la competenza arbitrale.-----

ART. 16 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e di ogni altra disposizione normativa prevista dall'ordinamento giuridico italiano non in contrasto con il suindicato regolamento (D.LGS. N. 196/2003, Provvedimento dell'autorità Garante

per la protezione dei dati personali, Legge n. 3000/1970, ecc.). -----

2. Il Concessionario assume l'obbligo di osservare le disposizioni del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Delibera G.M. n. 16 del 28.01.2014 per quanto applicabile, e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto. In ottemperanza all'art. 1 comma 2 del protocollo di intesa sottoscritto tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio e i Comuni della Provincia di Arezzo in data 31.10.2015; il Concessionario si impegna ad osservare le norme del predetto protocollo. La sottoscrizione del presente contratto è soggetta all'immediata ed automatica risoluzione nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano esito interdittivo. Le parti dichiarano di non avere rapporti di coniugio o parentela tra loro, e che tra gli stessi non sono intercorsi rapporti di diritto privato nel biennio precedente la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento comunale. -----3. Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. -----

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI

1. Il Comune di Bucine in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 nomina con atto separato come da schema (ALLEGATO "A") allegato al presente contratto, responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 8 del suindicato regolamento.-----

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del soggetto affidatario. -----

2. – La registrazione del presente atto, redatto in forma pubblica, verrà eseguita in modalità telematica, con applicazione dell'imposta di bollo in maniera forfettaria (Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al DPR26 ottobre 1972, n. 642). -----

A richiesta, io Segretario Comunale, pubblico ufficiale rogante, ho rogato questo atto, del quale ho dato lettura a chiara e intellegibile voce alle parti, le quali da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge. -----

Questo documento informatico è sottoscritto dalle parti in mia presenza a mezzo di firma elettronica digitale, ai sensi del D.Lgs 82/2005. La sottoscrizione del presente contratto viene eseguita previa mia verifica della validità dei certificati elettronici utilizzati. L'originale informatico predisposto viene conservato presso la sede del Comune di Bucine, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dei soggetti responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 82/2005. -----

Il presente atto è composto da n. facciate intere e la n. fino qui, escluse le firme. -----

Comune di Bucine – Il Funzionario responsabile

Dott.ssa TIZIANA TINOZZI

..... - Il Rappresentante Legale

Sig.